



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3699

Seduta del 02/07/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Domenico Zambetti

Oggetto

FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO ACUTO (L. N. 431/1998; L.R. N. 27/2009) - ANNO 2012

Il Dirigente

Stefano Antonini

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 *“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”* e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 *“Fondo Nazionale”* della legge n. 431/1998, che prevede al co. 1 l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'erogazione di contributi ai conduttori aventi determinati requisiti;

VISTI altresì i commi 7 e 8 che, rispettivamente, affidano alle Regioni il compito di ripartire ai Comuni le risorse autonome e quelle del Fondo nazionale anche sulla base di parametri che premiano la disponibilità a concorrere con proprie risorse, ed ai Comuni medesimi, il compito di definire l'entità e le modalità di erogazione dei contributi attraverso l'individuazione di appositi bandi pubblici;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed in particolare l'art. 3 co. 3, che attribuisce alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati;

VISTO il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 concernente il regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

VISTO il d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 *“Testo unico delle imposte sui redditi”*;

VISTO il d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 *“Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”*;

VISTI gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, rispettivamente, portanti disciplina dell'ingresso nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno, i quali prevedono che l'ingresso e la permanenza degli stranieri deve essere documentata da idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;

VISTO l'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale prevede che *“Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione”;

CONSIDERATO che al momento, vista la riduzione delle risorse statali non è possibile avere certezza delle risorse destinabili al PRERP 2010 – 2012 e che è inopportuno prorogare ancora l'emissione del bando 2012 del Fondo Sostegno Affitto, stante la consistente attesa dei beneficiari anche in considerazione della particolare contingenza economica;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, dell'art. 6 della l.r. n. 27/2009, possono essere destinate risorse per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (Fondo sostegno affitto);

VISTA la legge n. 183 del 12 novembre 2011 “Legge di stabilità 2012”;

VISTA la l.r.n. 1 del 1 febbraio 2012 “*Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria*”;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2011, concernente il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relativo all'annualità 2011, che ha assegnato alla Regione Lombardia l'importo complessivo di € 1.638.685,02, dando facoltà alle Regioni, d'individuare priorità di utilizzo della quota assegnata, anche in deroga al decreto ministeriale 7 giugno 1999;

PRESO ATTO che i fondi provenienti dallo Stato, di cui all'art.11, l. 431/98, sono stati progressivamente e drasticamente ridotti negli anni per effetto della crisi economica, la cui quota ripartita per l'anno 2011 a favore della Regione Lombardia è di € 1.638.685,02, rispetto a quella ripartita nel 2010 che ammontava a € 23.032.823,01;

CONSIDERATO dunque che le risorse dello Stato ad integrazione del canone di locazione sono state sostanzialmente azzerate con la “Legge di stabilità” e che le uniche risorse destinate a tale misura sono quelle autonome indicate nel Bilancio regionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il “Patto per la Casa” sottoscritto il 2 febbraio 2012 tra la Regione Lombardia e soggetti diversi del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali, politico istituzionale e di settore, con i quali si è condiviso il documento di politica programmatica per dare risposte adeguate ai bisogni abitativi dei cittadini lombardi;

CONSIDERATO che:

1. la Regione ha determinato con propria legge 4 dicembre 2009 n. 27, art. 48, di integrare, tra l'altro, il fondo statale con risorse autonome, quantificate per l'anno 2012 in complessivi €15.000.000,00 disponibili sul cap. 2.1.0.2.394.5115;
2. con d.G.r.n. 3338 del 24 aprile 2012 il cap. 2.1.0.2.394.5115 è stato riclassificato e suddiviso i relativi stanziamenti con la creazione del Cap.2.1.0.2.394.7886 – sostegno accesso alle abitazioni in locazione – con una dotazione di €10.000.000,00, e con il Cap. 2.1.0.2.394.7904 – sostegno accesso alle abitazioni in proprietà – con una dotazione di € 5.000.000,00;
3. all'atto dell'approvazione del presente provvedimento i fondi destinati all'integrazione del canone di locazione ammontano a complessivi € 12.000.000,00 di cui €10.000.000,00 disponibili sul Cap.2.1.0.2.394.7886 e € 2.000.000,00 disponibili sul Cap. 2.1.0.2.394.5162;

DATO ATTO che:

1. per effetto delle minori risorse disponibili per il fondo affitti non è più possibile garantire, come per il passato, un contributo adeguato a tutti i richiedenti, ed è pertanto necessario limitare l'accesso al contributo alla sola fascia sociale più debole, come previsto e condiviso nel “Patto per la Casa” sottoscritto con le parti sociali;
2. la presentazione della domanda è consentita ai soggetti con un Isee-fsa fino a €4.000,00, con priorità di erogazione del contributo ai soggetti con Isee-fsa fino a € 3.500,00 , fermo restando il limite massimo di € 1.200,00 di contributo erogabile, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
3. ai fini dell'idoneità della domanda valgono tutti i requisiti di accesso già previsti agli artt. 1, 2, 3, 4 (ad esclusione del comma 3), 5, dell'Allegato 1



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla d.G.r. 2160 del 4 agosto 2011, nonché, per quanto riguarda gli adempimenti dei Comuni sui controlli, si richiama in toto l'art.10, dello stesso Allegato 1;

4. è possibile quantificare il fabbisogno sussistente in ogni singolo Comune, come prima attivazione, sulla base dell'analisi dei dati storici dell'Fsa relativi alla classe Isee-fsa da 0 a €3.500,00, determinando il conseguente importo da attribuire a ciascun Comune per l'anno 2012;
5. tale importo deve essere destinato per gli oneri di affitto alle sole famiglie con un disagio economico acuto acclarato e certificato dai Comuni;
6. il contributo deve essere erogato direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l'anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato;
7. in presenza di maggiori domande idonee pervenute, rispetto alla entità data dai dati storici dell'fsa e in ragione del fabbisogno complessivo determinato e approvato sulla base dell'indicatore Isee-fsa da 0 a €3.500,00, i Comuni devono rideterminare in modo lineare il contributo erogabile in ragione dei fondi complessivi assegnati al bando;
8. in applicazione del principio di economicità e per il ridotto numero di famiglie che accederanno alla misura, la raccolta delle domande deve essere a carico dei Comuni, i quali provvederanno anche ad adottare e pubblicare il bando, erogare il contributo tenendo conto di quanto stabilito nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e dell'entità delle risorse predeterminate dalla Regione e delle risorse proprie, che saranno trasferite con successivo atto dirigenziale;
9. la Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

la raccolta dei dati, l'inserimento delle domande, il calcolo dell'Isee-fsa e la determinazione dell'idoneità;

10.i Comuni devono rendicontare alla Regione attraverso la procedura informatica l'avvenuta erogazione del contributo e la presenza di residui che costituiranno presupposto per la quantificazione del fabbisogno dell'anno successivo;

ATTESO che i Comuni devono concorrere con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione dalla Regione, risorse che corrispondono a quanto mediamente versato dai Comuni negli ultimi bandi;

VISTO l'Allegato 1 predisposto dalla U.O. Welfare Abitativo, Edilizia Universitaria e Attuazione Misure per la Casa;

PRESO ATTO delle risultanze degli incontri tenutisi a norma del co. 5, art. 48 della l.r. n. 27/2009, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini nonché con i rappresentanti dell'Anci;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura ed in particolare la d.G.r. del 22 dicembre 2011, n. 2707 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al Dott. Arch. Stefano Antonini l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Welfare Abitativo, Edilizia Universitaria e Attuazione Misure per la Casa della Direzione Generale Casa;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'Allegato 1 predisposto dalla U.O. Welfare Abitativo, Edilizia Universitaria e Attuazione Misure per la Casa;
2. Di limitare l'accesso al contributo, per effetto delle minori risorse disponibili, alla sola fascia sociale più debole, come previsto e condiviso nel "Patto per la Casa" sottoscritto con le parti sociali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. Di consentire quindi la presentazione della domanda ai soggetti con un Isee-fsa fino a € 4.000,00, con priorità di erogazione del contributo ai soggetti con Isee-fsa fino a € 3.500,00, fermo restando il limite massimo di € 1.200,00 di contributo erogabile, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
4. Di richiamare ai fini dell'idoneità della domanda tutti i requisiti di accesso già previsti agli artt. 1, 2, 3, 4 (ad esclusione del comma 3), 5, dell'Allegato 1 alla d.G.r. 2160 del 4 agosto 2011, nonché, per quanto riguarda gli adempimenti dei Comuni sui controlli, si richiama in toto l'art.10, dello stesso Allegato 1;
5. Di approvare i criteri di determinazione delle risorse da attribuire a ciascun Comune, tenendo conto dei dati storici dell'Fsa e sulla base dell'indicatore Isee-fsa da 0 a € 3.500,00, corrispondente a nuclei familiari con disagio economico acuto;
6. Di prevedere l'erogazione del contributo, da parte del Comune, direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l'anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato;
7. Di stabilire che, in presenza di maggiori domande idonee pervenute, rispetto alla entità delle risorse attribuite a ciascun Comune sulla base dei dati storici dell'fsa e in ragione del fabbisogno complessivo determinato e approvato sulla base dell'indicatore Isee-fsa da 0 a € 3.500,00, i Comuni devono rideterminare in modo lineare il contributo in ragione dei fondi complessivi a disposizione;
8. Di stabilire in capo ai Comuni, l'adozione e la pubblicazione del bando secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché la raccolta delle domande e l'erogazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del contributo;

9. Di mettere a disposizione dei Comuni una procedura informatica per la raccolta dei dati, l'inserimento delle domande, il calcolo dell'Isee-fsa e la determinazione dell'idoneità;
10. Di prevedere l'obbligo per i Comuni di rendicontare alla Regione l'avvenuta erogazione del contributo e la presenza di residui che costituiranno presupposto per la quantificazione del fabbisogno dell'anno successivo;
11. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio 2012 a valere sul cap. 2.1.0.2.394.5162 per € 2.000.000,00 e sul cap. 2.1.0.2.394.7886 per €10.000.000,00 per un importo complessivo di € 12.000.000,00;
12. Di dare mandato al Dirigente pro-tempore di adottare ogni provvedimento utile in adempimento alla presente deliberazione;
13. Di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa, anche a mezzo stampa regionale;
14. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI